

## **ALLEGATO A)**

### **Regolamento per l'indennizzo dei danni arrecati dalle specie di fauna alle produzioni agricole ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nelle riserve naturali gestite dalla Provincia di Cremona.**

#### **Art. 1. OBIETTIVO**

Il presente regolamento, redatto sensi dell'art. 33 bis della L.R. 86/'83 e s.m.i., disciplina criteri, modalità e condizioni per poter accedere ad un indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici, nel territorio compreso nelle riserve naturali gestite dalla Provincia di Cremona, qualora siano state rispettate le modalità definite dall'Ente gestore per la prevenzione dei danni.

#### **Art. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il territorio di riferimento per l'applicazione del presente regolamento è quello posto all'interno delle seguenti riserve naturali gestite dalla Provincia di Cremona:

- Riserva regionale "Lanca di Gerole" istituita con D.C.R. 6 febbraio 2001, n. VII/178;
- Riserva regionale "Naviglio di Melotta" istituita con D.C.R. 11 ottobre 1984, n. 1736;
- Riserva regionale "Bosco Ronchetti" istituita con D.C.R. 27 febbraio .02, n. 421.

#### **Art. 3. DANNI INDENNIZZABILI**

Sono indennizzabili, a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, i danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed al patrimonio zootecnico

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:

- Fauna selvatica: l'insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi. Le specie che non fanno parte della fauna selvatica sono riportate nell'art. 2, comma 2, della L 11 febbraio 1992, n. 157;
- Produzioni agricole: tutti i prodotti derivanti dalla coltivazione in pieno campo di piante erbacee, arbustive ed arboree;
- Pascoli: le formazioni vegetali permanenti a copertura erbacea, o stratificata con cespugli e alberi, utilizzata direttamente dagli animali allevati;
- Patrimonio zootecnico: gli allevamenti di ovini, caprini, bovini, equini ed altri allevamenti di interesse zootecnico, ivi compresi gli allevamenti ittici.

#### **ART. 4. MODALITA' PER LA PREVENZIONE DEI DANNI**

Si intendono per misure di prevenzione tutte quelle strutture e/o azioni, finalizzate ad eliminare o a ridurre il rischio di danneggiamento alle colture e al patrimonio zootecnico, che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del

danneggiamento, senza prevedere la cattura e/o la soppressione o qualunque altra azione, se non il semplice allontanamento, degli animali responsabili del danno.

Nelle riserve naturali di cui al precedente art. 2, le misure di prevenzione devono essere compatibili con i divieti espliciti alle attività antropiche che impediscono di:

- costruire recinzioni fisse;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli e danneggiare o distruggere il loro ambiente.

Costituiscono esempi di misure di prevenzione;

Protezioni meccaniche individuali che si frappongono fisicamente tra l'animale e la coltura fungendo da vera e propria barriera.

Nell'ambito delle protezioni meccaniche individuali possono essere utilizzati i tubi shelter, in grado di proteggere la singola pianta e le reti antiuccelli che possono essere applicate alla singola pianta oppure ai filari di piante o alle vasche degli allevamenti ittici.

Protezioni chimiche che dissuadono l'animale attraverso l'utilizzo di sostanze chimiche repellenti che agiscono sul sistema olfattivo o gustativo.

Mentre i repellenti olfattivi si utilizzano prevalentemente per gli Ungulati, quelli che agiscono sul gusto vengono utilizzati anche per gli Uccelli e si distribuiscono sui semi e sui frutti.

Protezioni visive che si basano sull'utilizzo di sagome la cui visione spaventa l'animale. Fanno parte di questa tipologia:

- gli spaventapasseri (meglio quelli in grado di muoversi con il vento);
- i "palloni predatori" e le sagome di predatori che spaventano l'avifauna simulando la presenza di un rapace (es. Helikite, pallone di circa 70 cm, gonfiato con elio), per i quali si suggerisce di alternare periodicamente la colorazione e la posizione;
- i dissuasori riflettenti che agiscono grazie al riverbero che emettono.

L'attuazione degli interventi di prevenzione deve essere comunicata preventivamente all'Ente Gestore che dovrà esprimere il proprio assenso scritto.

I costi per far fronte alle misure di prevenzione sono a carico dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

## **Art. 5. BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'indennizzo ai sensi del presente regolamento, gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Non sono ammesse all'indennizzo:

1. le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013;

2. le imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
3. le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589;
4. le imprese che, dai controlli effettuati, eccedono il tetto del massimale *de minimis* (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti *de minimis*.

#### **Art. 6. DANNI INDENNIZZABILI**

Ai sensi del presente regolamento, sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica:

- alle produzioni agricole;
- ai pascoli
- agli allevamenti zootecnici

La soglia minima (franchigia) al di sotto della quale il danno viene considerato "naturale" e non indennizzabile è pari a euro 150,00.

Sono esclusi dall'indennizzo i danni alle produzioni agricole di particolare pregio e di carattere intensivo (quali ad esempio colture orticole o vivaistiche, piccoli frutti, ecc.) per le quali non siano state rese operative adeguate misure di prevenzione del danno (ad esempio recinzioni, dispositivi di allontanamento o altre protezioni realizzate conformemente alle indicazioni del piano della Riserva). La presenza di tali misure di protezione sarà verificata in sede di sopralluogo per l'accertamento del danno.

#### **Art. 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO**

La domanda di indennizzo deve essere presentata dai soggetti individuati al precedente art. 5 alla Provincia di Cremona, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Regionale, entro otto giorni dalla data in cui si è verificato il danno, pena il non accoglimento della stessa, utilizzando il modulo predisposto dalla Provincia di Cremona (Allegato 1).

In caso di danno prolungato nel tempo l'Ente Gestore potrà, d'intesa con il richiedente, differire la data del sopralluogo al fine di una valutazione più compiuta dell'indennizzo.

La domanda è corredata da:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - informi su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella

nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attestati l'ammontare dell'eventuale indennizzo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento.

## **Art. 8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **a) Istruttoria di ammissibilità.**

L'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute ai competenti Uffici della Provincia prevede la verifica della documentazione presentata rispetto ai requisiti di cui all'art. 5 e verrà effettuata entro 45 giorni dal ricevimento della medesima domanda.

In tale termine, l'Ente gestore comunica al richiedente con pec o raccomandata l'eventuale non ammissibilità della domanda.

### **b) Perizia tecnica.**

A seguito della presentazione della domanda, l'Ente gestore effettuerà in loco una perizia tecnica.

È ammessa, a corredo della domanda, la presentazione di una stima di parte che potrà essere visionata, a titolo puramente consultivo dall'Ente Gestore.

Le perizie sono svolte da tecnici, anche individuati all'interno del personale provinciale, o da tecnici abilitati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di indennizzo o entro 7 giorni in caso di urgenza per l'imminente raccolta dei prodotti.

L'interessato viene preavvisato (via PEC o telefono o fax) della data in cui avrà luogo l'accertamento, cui può partecipare personalmente o tramite un tecnico di fiducia che lo rappresenti, e dovrà sottoscrivere per presa visione il verbale redatto dal tecnico incaricato.

La stima definitiva dei danni, al fine dell'indennizzo, compete all'Ente Gestore, che quantificherà l'importo ed lo invierà a Regione Lombardia per la richiesta di indennizzo.

Il danno verrà valutato tenendo come riferimento i valori medi di mercato e considerando gli eventuali minori costi di produzione sostenuti dal richiedente.

### **c) Conclusione dell'istruttoria.**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 33 bis della L.R. 86/83, le risultanze dell'istruttoria saranno trasmesse a Regione Lombardia che, con specifico piano di riparto della direzione generale competente, al termine dell'anno di riferimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio, stabilirà gli importi massimi dei contributi concedibili a titolo di indennizzo. L'atto in questione determina altresì l'ammontare delle risorse eventualmente trasferibili ai singoli Enti Gestori.

Compete all'Ente Gestore la predisposizione degli atti per procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

### **Art. 9. CRITERI DI CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO**

Gli indennizzi saranno concessi ed erogati al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento.

Ai sensi del Regolamento (UE) 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in regime *de minimis* nel settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare € 15.000 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'importo dell'indennizzo con gli importi ricevuti in regime *de minimis* dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui viene concesso l'indennizzo e nei due esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie ecc.) o dall'obiettivo perseguito. Qualora l'erogazione dell'indennizzo comporti il superamento del massimale di € 15.000, il medesimo non verrà concesso. Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti *de minimis*, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi a norma dello stesso regolamento. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi in conformità dello stesso regolamento. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati

con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli stessi aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

#### **Art. 10. NORMA TRANSITORIA**

L'indennizzo dei danni verificatisi nel 2017, prima dell'approvazione del presente regolamento, saranno riconosciuti a condizione che siano state messe in atto una o più delle misure di prevenzione riportate all'art. 4 del presente regolamento e che la stima dei danni sia stata effettuata dai tecnici dell' Ente Gestore.

#### **Art. 11. ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

1) Modello di **DOMANDA per l'indennizzo dei danni arrecati dalle specie di fauna alle produzioni agricole ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nelle riserve naturali gestite dalla Provincia di Cremona**